

(art. 2)
Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell'art. 2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.

2.3 - La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza

(art. 3)
Individuazione delle prestazioni
indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell'ambiente e del territorio.

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

